

CONTRATTO DI PRESTITO CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTA DELLO STIPENDIO/SALARIO

Contratto DELEGA n.

Con la presente scrittura privata, fra:

Versione del documento valida dal: 08/2018

SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. - IN SEGUITO DENOMINATA CESSIONARIO O MUTUANTE O FINANZIATORE - CAPITALE SOCIALE € 573.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO, SEDE LEGALE CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 33/E, 10126 TORINO, TEL. 011/63.19.111, FAX 011/63.19.111, SITO INTERNET WWW.SANTANDERCONSUMER.IT, WWW.BANCASANTANDER.IT, INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA SANTANDERCONSUMER@SANTANDERCONSUMER.IT, C.F./P. IVA 05634190010- NUMERO DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE BANCHE: 3191, CODICE ABI: 03191, CODICE CAB: 01000, APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO SANTANDER CONSUMER BANK, CODICE GRUPPO: 3191.4, CAPOGRUPPO DI GRUPPO BANCARIO, SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., MADRID, ADERENTE AL SISTEMA DI GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - ATTO PUBBLICO STIPULATO A TORINO IL 13/04/2006, ROGITO NOTAIO LUIGI MIGLIARDI, REP. N. 11.007/1.921 E REGISTRATO A TORINO IL 14/04/2006,

ed il Sig.	(in seguito denominato "Delegante"), C.F.			
nato a	il	residente in	C.A.P.	in Via/Piazza
Documento d'Identità nr	data di emissione	e luogo		valido sino a
Dipendente dell'amministrazione:				

Si conviene e si stipula quanto appresso:

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: il contratto si conclude nel momento della sottoscrizione tra le parti. Il presente contratto è regolato dal modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" consegnato al Delegante preliminarmente alla conclusione del contratto, contenente le condizioni del finanziamento, allegato al contratto e suo frontespizio per espressa volontà delle parti, nonché dalle presenti clausole contrattuali. Con il contratto di prestito, una somma viene erogata in un'unica soluzione dal Finanziatore al Delegante a mezzo bonifico bancario o tramite assegno, da cui viene sottratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di pagamento e/o di importi che il Delegante abbia già ottenuto dal Finanziatore, quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti. Il Delegante si impegna a restituire tale somma mediante la cessione pro-solvendo di quote del suo stipendio a tasso fisso, uguali, mensili e consecutive. L'erogazione

avverrà entro 7 giorni dal ricevimento del bene di finanziamento da parte dell'Amministrazione da cui il Delegante dipende.

2. CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO - TAN: il Delegante dipendente da _____ assunto il _____ con qualifica di _____ con retribuzione mensile netta di €. _____, valendosi della facoltà di delegare una quota della sua retribuzione in base alle vigenti disposizioni di legge (artt. 1198, 1269 e 1723 C.C.), si dichiara debitore a titolo di prestito nei confronti dell'Istituto Mutuante dell'importo lordo mutuato/finanziato di € _____ di cui € _____ per estinzione di precedenti finanziamenti (L'importo può variare in funzione del momento di perfezionamento del contratto di finanziamento) che si obbliga con il presente atto a restituire mediante nr. _____ quote/rate del suo stipendio uguali, mensili e consecutive di € _____ ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, con gli effetti previsti dal Testo Unico n. 180/50 e successivo regolamento e dall'art. 1198 del Codice Civile. Per effetto di quanto sopra la durata del presente contratto è pari a _____ mesi salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 11 e 12. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo (TAN) del _____ %, lett. (i) indicata al punto 3 del modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni, a scalare mensilmente, pari a complessivi € _____ per l'intera delegazione, trattenuto anticipatamente, per cui il valore attualizzato del prestito ammonta a € _____. Il Delegante autorizza l'Istituto Mutuante a detrarre da detta somma l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento e/o gli importi che il Delegante abbia già ottenuto, quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti, riferiti all'operazione oggetto del contratto.

3. COSTI A CARICO DEL DELEGANTE, NETTO RICAVO E DECORRENZA: le somme indicate ai punti 2 e 3 del modulo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori": lett. a) Commissioni di istruttoria, b) Provvigioni all'Intermediario del credito, c) Imposte e tasse, d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria, sono a carico del Delegante e verranno trattate dall'Istituto Mutuante, all'erogazione del finanziamento. Pertanto per effetto delle detrazioni degli interessi di cui al precedente articolo 2 e delle somme indicate ai punti 2 e 3 del modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" lett. a) Commissioni di istruttoria, b) Provvigioni all'Intermediario del credito, c) Imposte e tasse, d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria, il Netto ricavo del Prestito ovvero la somma effettivamente erogata al Delegante, ammonta ad €. _____, al lordo di eventuali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti, riferiti all'operazione oggetto del contratto. Il piano di rimborso inizia a decorrere trascorsi trenta giorni dalla data di erogazione, ma può essere soggetto a variazione in base alla tempistica dell'Amministrazione dalla quale il Delegante dipende.

4. ASSICURAZIONI: Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio dell'Istituto Mutuante e per l'ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari a quella del finanziamento, da un contratto di assicurazione sulla vita e da: I) un contratto assicurativo contro i rischi di impiego del Delegante (polizza Perdite Pecuniarie); II) o, in alternativa, un contratto assicurativo a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (polizza Ramo Credito). A tal riguardo, il Delegante prende atto e riconosce che l'Istituto Mutuante sottoscrive autonomamente - sopportandone interamente il costo - una o più polizze assicurative a copertura di detti rischi, che potranno assumere forma individuale o collettiva e che saranno mantenute in essere per tutta la durata del finanziamento.

Il Delegante fornisce il proprio consenso alle suddette coperture. In caso di decesso del Delegante, la polizza vita sottoscritta dall'Istituto Mutuante estinguerà il debito, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi del Delegante.

Qualora il contratto assicurativo sia quello sopra indicato al punto I), ossia una polizza Perdite Pecuniarie, in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, il Delegante, nei limiti delle condizioni di polizza, non sarà soggetto da parte della Compagnia di Assicurazione alla rivalsa per le somme pagate da quest'ultima all'Istituto Mutuante in forza della polizza assicurativa contro i rischi di impiego del Delegante.

Qualora il contratto assicurativo sia quello sopra indicato al punto II), ossia una polizza Ramo Credito, per le somme corrisposte, in caso di sinistro, all'Istituto Mutuante, la Compagnia di Assicurazione resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione dell'Istituto Mutuante medesimo nei confronti del Delegante - e dei relativi aventi diritto, dell'Amministrazione o altro ente, se diverso, quale depositario del T.F.R., del Fondo Pensione e di altro Ente di previdenza obbligatoria - nei seguenti casi:

- la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è dovuta a dimissioni di questo;
 - la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è dovuta a licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
 - a seguito di impugnazione del licenziamento, il Delegante è stato reintegrato in servizio;
 - nei 6 (sei) mesi successivi al licenziamento, il Delegante è stato assunto con contratto di lavoro subordinato presso nuova Amministrazione alla quale l'Istituto Mutuante possa rinotificare il contratto di finanziamento affinché la stessa operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all'estinzione del finanziamento;
 - la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è dovuta a variazione dell'Amministrazione derivante da uno dei seguenti eventi: trasferimento di azienda (art. 2112 del Codice Civile); cessione e/o trasferimento di ramo di azienda; scissione, fusione o incorporazione di azienda; trasferimento tra aziende controllanti/ controllate o collegate (art. 2359 del Codice Civile); cessione o subentro in appalto o sub-appalto;
 - la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è dovuta a: dimissioni concordate e/o incentivate, con l'utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici; collocamento in pensione, di vecchiaia o di anzianità; scioglimento di diritto per limite di età.
- La Compagnia di Assicurazione rinuncia al proprio diritto di surroga verso il Delegante - ed esclusivamente a beneficio di questi - qualora coesistano le condizioni di cui ai successivi punti g) ed h):
- la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è avvenuta oltre la fine del dodicesimo mese successivo alla stipula del finanziamento;
 - la risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta ad uno dei seguenti eventi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè ad un motivo connesso a ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell'attività produttiva; licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la procedura di mobilità, in conformità alla normativa in materia di licenziamenti collettivi; licenziamento che segua a chiusura di attività o procedura concorsuale di cui al R.D. 16/03/1942 e successive modifiche.

Spetta al Delegante l'onere di provare alla Compagnia di Assicurazione che la risoluzione del proprio rapporto di lavoro con l'Amministrazione sia dipesa da atto di quest'ultimo, salvo i casi in cui ciò possa già rilevarsi dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione. A tale scopo, il Delegante potrà esibire la documentazione rilasciatagli dall'Amministrazione in riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro

5. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE: Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente contratto è pari a _____% (TASSO FISSO) ed è indicato al punto 3 del modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori". E' calcolato a norma del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche/integrazioni, su base annua con mese pari a 365/12. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui all'articolo 2 e di tutti i costi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 del contratto. Il TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Delegante e Istituto Mutuante adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Delegante è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora di cui al successivo art. 9.

6. TASSO EFFETTIVO GLOBALE: Il Tasso Effettivo Globale (TEG) relativo al presente contratto è pari al _____%: è il tasso valido ai fini delle rilevazioni della legge sull'usura. ed è calcolato secondo le vigenti istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

7. MODALITA' DI PAGAMENTO – MANDATO ALL'AMMINISTRAZIONE: per il rimborso del presente finanziamento il Delegante conferisce al proprio datore di lavoro da cui dipende mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 comma 2 del Codice Civile, per prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota/somma prevista dal finanziamento, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare entro il 5 di ciascun mese tali importi mensili alla Santander Consumer Bank S.p.A. con bonifico sulle coordinate IBAN IT89 D 03191 01000 000001332738. L'Istituto Mutuante potrà modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

8 TABELLA DI AMMORTAMENTO: il Delegante ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto su sua richiesta e senza spese una tabella di ammortamento riportante gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, oltre al piano di ammortamento del capitale.

9. INTERESSI DI MORA: nel caso di ritardo nel pagamento delle rate del prestito a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora al tasso indicato al punto 3.1 del modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori". Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto dalla scadenza delle singole rate sino al momento del pagamento, e saranno calcolati in conformità ad un anno civile di 365 giorni, per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su tali interessi non si applica la capitalizzazione periodica. E' impregiudicata la facoltà dell'Istituto Mutuante di considerare risolto il contratto per inadempiamento ai sensi di legge (art. 1456 comma 2 Codice Civile).

10. MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il mancato pagamento anche di due sole rate del prestito, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente contratto attribuiranno all'Istituto Mutuante la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 del Codice Civile, l'immediato pagamento di tutte le rate/quote anche non scadute.

11. ESTINZIONE ANTICIPATA: il Delegante ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori". Se il Delegante rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del Contratto, l'indennizzo per l'Istituto Mutuante non può superare l'1,00 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,50 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Delegante avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Inoltre l'indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui il rimborso anticipato del credito prima della scadenza del Contratto sia determinato dal perfezionamento di un nuovo contratto di delegazione di pagamento con il Finanziatore. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 del Codice Civile - c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del Delegante ex art. 120 quater del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 - Testo Unico Bancario (TUB)).

Il Delegante che desidera rimborsare anticipatamente il prestito deve effettuare richiesta scritta all'Ufficio Assistenza Clienti di Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo d'Azeglio 33/E – 10126 Torino (TO), oppure al fax 011 1.95.26.256 o per posta elettronica assistenza.cqs@santanderconsumer.it, richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del prestito al Cessionario, indicando la data di chiusura e il recapito (oppure la e-mail) di invio del conteggio prescelti. Il Cessionario invierà nei termini di legge via fax, o via posta ordinaria, oppure via mail, il conteggio richiesto e il Delegante potrà effettuare l'estinzione del prestito a mezzo bonifico bancario al conto corrente indicato dal Cessionario nel conteggio.

12. DIRITTO DI RECESSO DEL DELEGANTE: il Delegante può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto. Il Delegante che recede ne dà comunicazione all'Istituto Mutuante inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo d'Azeglio 33/E, 10126 Torino. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex all'indirizzo di cui sopra oppure mediante posta elettronica a recessi@santanderconsumer.it o fax al n. 011 195.26.118. In tali ipotesi la comunicazione di recesso dovrà essere confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Delegante alcuna spesa, fatta salva la restituzione di importi eventualmente già ottenuti dal Delegante stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all'operazione di cui ha volontà di esercitare il diritto di recesso. Tali somme dovranno essere restituite entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.

13 TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO: in caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del contratto l'Istituto Mutuante provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Delegante avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni del presente contratto.

14. CONDIZIONI DI EROGABILITA': il Delegante non potrà richiedere il versamento del netto ricavo del prestito se prima non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della Delegazione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'Amministrazione dalla quale il Delegante dipende. L'erogazione avverrà entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione.

15. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) E PENSIONE: la delegazione estenderà i suoi effetti sul trattamento di fine rapporto (TFR), sull'eventuale liquidazione della prestazione, ai sensi del successivo art. 19 e sulle somme dovute al Delegante una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato. A tal fine, il Delegante consente che l'Amministrazione delegata trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione del finanziamento. Qualora l'importo del TFR, della liquidazione della prestazione e le altre eventuali somme non siano sufficienti alla completa estinzione del finanziamento, il Delegante autorizza l'Istituto Mutuante a estendere gli effetti della delegazione sull'assegno di quiescenza qualora sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il Delegante medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Delegante inoltre, per la durata della delegazione si impegna a non avvalersi del diritto di anticipazione del TFR, come previsto dal comma 6 dell'art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile.

16. IMPEGNO DEL DELEGANTE: ai sensi di legge (Art. 1462 del Codice Civile), il Delegante si impegna inoltre a non proporre azioni e/o eccezioni al fine di ottenere o ritardare la prestazione dovuta se non sarà stato prima versato l'importo delle rate, a quel momento ancora non riscosse. Rimane tuttavia salva la successiva azione di ripetizione per quanto il Delegante avesse indebitamente pagato.

17. CAMBIAMENTO DEL DATORE DI LAVORO: nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il Delegante dà facoltà ed autorizza sin da ora l'Istituto Mutuante a trattenere quanto dovuto ai fini dell'estinzione del finanziamento sul TFR, sull'eventuale liquidazione della prestazione, ai sensi del successivo art. 19 e sulle somme dovute al Delegante una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato liquidate dalla precedente Amministrazione e spettanti al Delegante. Qualora l'importo del TFR, della liquidazione della prestazione e le altre eventuali somme non siano sufficienti alla completa estinzione del finanziamento, il Delegante autorizza l'Istituto Mutuante a notificare il presente contratto alla nuova Amministrazione perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà la ritenuta della quota mensile suddetta, nonché su quanto previsto ai sensi dell'art. 15 del presente contratto. Agli effetti di cui sopra il Delegante si obbliga a comunicare ogni variazione della sua residenza all'Istituto Mutuante, nonché all'Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate all'art. 1 del D.P.R. n. 180/50, il conto della presente delegazione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.

Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui l'Istituto Mutuante potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Delegante.

18. RICHIAMO ALLE ARMI: in caso di richiamo alle armi del Delegante, la delegazione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero liquidate al Delegante medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventuale altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo all'Istituto Mutuante.

19. FONDO PENSIONE: in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Delegante fosse iscritto ad un fondo pensione, con il presente contratto autorizza l'Istituto Mutuante, conferendo a quest'ultimo per quanto occorra e ora per allora, mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il fondo e a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. A tal fine il presente contratto sarà notificato al fondo pensione cui il Delegante dichiara di aderire. Nel caso in cui il Delegante trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, lo stesso autorizza sin da ora l'Istituto mutante a notificare il contratto alla nuova forma pensionistica complementare ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta cui l'Istituto mutante potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Delegante.

20. PROCEDURE CONCORSUALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, l'Istituto Mutuante potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme delegate in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Delegante, il quale rinuncia espressamente a favore dell'Istituto Mutuante e fino a completa estinzione della delegazione, alla facoltà di richiedere l'intervento del fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82. Il Delegante s'impegna fin d'ora a tenere indenne l'Istituto Mutuante da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il recupero dei crediti ceduti in sede giudiziaria, nonché per l'ammissione al passivo in caso di fallimento di quest'ultimo.

21. COMUNICAZIONI PERIODICHE: l'Istituto Mutuante invia gratuitamente al Delegante alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, apposita comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal Delegante, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga all'Istituto mutante entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione analitica da parte del Delegante. Il Delegante può scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche, tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, intesa quale possibilità per il Delegante di accedere al contenuto della comunicazione. In ogni momento del rapporto il Delegante ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione e/o servizio. Il Delegante, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Delegante potranno essere addebitati i soli costi indicati nel Modulo sulle Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori.

22. RECLAMI: il Delegante potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami di Santander Consumer Bank S.p.A., inviando reclamo scritto a Santander Consumer Bank S.p.A., Ufficio Reclami - Servizio Clienti, Direzione Generale Corso Massimo d'Azeglio 33/E - 10126 Torino oppure al fax 011 196 90 923 o per posta elettronica a reclami.cqs@santanderconsumer.it, posta elettronica certificata: reclami.santander@actalis-certmail.it. Se il Delegante non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Delegante potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia.

L'Istituto Mutuante è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario o dinanzi ad un altro organismo così come individuato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall'art.

5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

23. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI: Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Delegante sono indicate dall'Istituto Mutuante nel Modulo Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori, che è allegato al contratto e ne costituisce il frontespizio. L'Istituto Mutuante, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza. Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Delegante per tali comunicazioni. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Delegante per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Delegante, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del TUB).

Il Delegante, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Delegante non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Delegante.

24. FORO, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE: il Foro competente a dirimere le eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Delegante-consumatore. Il Delegante elegge suo domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, la suindicata residenza o alternativamente l'amministrazione dalla quale dipende o altro domicilio da lui segnalato. S'impegna a comunicarne contestualmente ogni eventuale e successiva variazione. I rapporti fra le Parti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

25. IMPOSTE E TASSE: La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cedente, congiuntamente al Finanziatore, esercita l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi. Le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali sono a carico del Delegante, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dall'Istituto Mutuante.

26. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE: il Delegante dichiara di aver ricevuto, in tempo utile e prima della conclusione del contratto, copia di: Informativa sulla privacy; modulo "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori"; Tabella contenente la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM);.

27. CONTROLLI SULL'ISTITUTO MUTUANTE: il Delegante prende atto che l'Istituto Mutuante è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91, 00184 Roma.

28. CESSIONE: Il Delegante autorizza sin da ora il Cessionario a cedere il contratto di finanziamento e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Delegante potrà sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Cessionario.

Il Finanziatore notifica individualmente al Delegante la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge.

Il Delegante dichiara di aver ricevuto il presente contratto e dopo attenta ponderazione, verificata la corrispondenza con le informazioni precontrattuali fornite, conferma e accetta il presente contratto comprensivo del modulo "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori".

Data _____ IL DELEGANTE _____ Santander Consumer Bank S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le clausole: art. 1 Conclusione del contratto; art. 2 Condizioni del finanziamento – T.A.N.; art. 3 Costi a carico del Delegante, netto ricavo e decorrenza; art. 4 Assicurazioni; art. 7 Modalità di pagamento – mandato all'amministrazione; art. 9 Interessi di mora; art. 10 Mancato pagamento delle rate e decadenza dal beneficio del termine; art. 11 Estinzione anticipata; art. 13 Tempi di chiusura del rapporto; art. 14 Condizioni di erogabilità; art. 15 Cessazione del rapporto di lavoro, trattamento di fine rapporto (TFR) e pensione; art. 16 Impegno del Delegante; art. 17 Cambiamento del datore di lavoro; art. 19 Fondo pensione; art. 21 Comunicazioni periodiche; art. 22 Reclami; art. 23 Determinazione e modifica delle condizioni; art.24 Foro, elezione di domicilio e legge applicabile; art. 26 Informativa precontrattuale; art. 28 Cessione.

Data _____ IL DELEGANTE _____ Per autentica delle firme del Delegante e per conferma della rilevazione dei dati personali ai sensi di legge (D. Lgs. 231/2007).
IL SOGGETTO CHE PROCEDE ALL'IDENTIFICAZIONE

Comunicazioni al Delegante – Le comunicazioni contrattuali saranno inviate gratuitamente al Delegante, ai sensi di legge e per gli effetti dell'art. 21 del contratto, a mezzo lettera.

Se il Delegante vuole ricevere le comunicazioni contrattuali a mezzo e-mail, gratuitamente, deve indicarlo nello spazio seguente:

In ogni momento del rapporto, il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

Data _____ IL DELEGANTE _____ Santander Consumer Bank S.p.A.

Il Delegante dichiara di aver ricevuto la copia del contratto di Sua pertinenza

Data _____ IL DELEGANTE _____ Santander Consumer Bank S.p.A.

Luogo _____

SPAZIO RISERVATO
ALLA
REGISTRAZIONE

SPAZIO RISERVATO
ALLA
il presente atto è notificato alla
AMMINISTRAZIONE e/o
AZIENDA DELEGATA ex art.
1264 c.c.

a mezzo del servizio postale a
norma di legge

NOTIFICA

COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA